

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modifica della legge 29 novembre 1962
sull'aiuto complementare e la concessione di un aiuto straordinario
per l'anno 1965 ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi

(del 12 marzo 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La nuova legge cantonale sull'aiuto complementare, entrata in vigore il 1. gennaio 1963, ha consentito di versare prestazioni a circa 6.000 vecchi, superstiti e invalidi per un importo complessivo di Fr. 2.324.809,— per l'anno 1963 e di franchi 2.484.722,— per il 1964.

Le nuove norme della legge, in particolare quella che conferisce all'assicurato il diritto di ricorso contro le decisioni di prima istanza e quella che istituisce la revisione d'ufficio delle pratiche, hanno sottolineato il carattere assicurativo delle prestazioni e hanno evitato il rinnovo annuale delle domande, con indubbi vantaggi tanto per gli assicurati, quanto per le amministrazioni cantonale e comunali. La situazione economica dei beneficiari dell'aiuto complementare è migliorata a decorrere dal 1. gennaio 1964 con l'entrata in vigore della sesta revisione dell'AVS, anche se si deve ammettere che non è stato risolto il problema dei minimi d'esistenza. Per ovviare a questa lacuna dell'AVS, il legislatore federale ha presentato alle Camere federali il 21 settembre 1964 un schema di legge quadro per l'istituzione di più adeguate prestazioni complementari su piano cantonale (limiti di reddito: Fr. 250,— al mese per le persone sole; Fr. 400,— al mese per le coppie).

Le deliberazioni delle Camere federali attorno a questo progetto sono già state iniziate e si ritiene che la legge possa entrare in vigore il 1. gennaio 1966.

Trattandosi di una legge quadro, i Cantoni dovranno emanare disposizioni cantonali d'applicazione; il Consiglio di Stato si propone di sottoporre all'approvazione del Gran Consiglio il relativo progetto di legge cantonale prima della fine del corrente anno.

Considerati gli effetti della revisione dell'AVS e la prospettiva di una imminente soluzione federale in materia di prestazioni complementari, il Consiglio di Stato ha ritenuto nel 1964 e ritiene tuttora prematuro procedere ad una revisione generale della legge; infatti, da un lato non sono ancora noti i criteri definitivi del legislatore federale, dall'altro manca l'apporto finanziario della Confederazione, indispensabile per concretare una revisione che possa finalmente affrontare, com'è nelle intenzioni del Consiglio di Stato, il grosso problema di garantire un minimo vitale ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi di modeste condizioni economiche.

Per tali motivi non possiamo raccomandarvi l'accettazione della mozione presentata dall'on. Visani il 19 febbraio 1964 che chiede una profonda modificazione della legge cantonale sotto un triplice aspetto:

- estensione della cerchia dei beneficiari (titolari di mezze rendite AI);
- aumento dei limiti di reddito;
- aumento delle prestazioni.

Tuttavia siccome l'entrata in vigore della legge federale sulle prestazioni complementari, prevista in un primo tempo per il 1. gennaio 1965, è stata differita al

1. gennaio 1966, il Consiglio di Stato ritiene opportuno proporre al Legislativo l'istituzione di un provvedimento transitorio per il 1965, che aumenti del 50 % le prestazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In concreto le prestazioni per il corrente anno dovrebbero essere aumentate come segue:

- a) da Fr. 360,— a Fr. 540,— per le persone sole e le vedove;
- b) da Fr. 540,— a Fr. 810,— per i coniugi;
- c) da Fr. 140,— a Fr. 210,— per gli orfani di padre o madre;
- d) da Fr. 200,— a Fr. 300,— per gli orfani di entrambi i genitori.

Analoghi aumenti troveranno applicazione anche per gli invalidi e i loro familiari, al beneficio di una rendita AI intera.

L'onere per tale azione ammonterebbe a circa 1.250.000,— franchi, che aggiunti al costo dell'aiuto ordinario (preventivato in Fr. 2.500.000,— circa) comporterebbe una spesa complessiva di Fr. 3.750.000,— per il 1965.

La spesa supplementare di questa prestazione sarà posta a carico del conto delle previdenze sociali, in conformità dell'art. 28, lett. d) della vigente legge sull'aiuto complementare.

Le disponibilità di detto conto sono tali da garantire anche il finanziamento delle prestazioni ordinarie e del supplemento per il 1965.

Nel contesto di questa soluzione si inserisce la mozione Monetti-Pirovano.

E' d'uopo tuttavia rilevare che i mozionanti chiedono il versamento della prestazione supplementare già per il 1964.

Il Consiglio di Stato stima di non poter raccomandare l'accoglimento di detta mozione, per i seguenti motivi:

1. La mozione è stata presentata soltanto il 26 ottobre 1964 e implicava necessariamente una retroattività. Ora, nell'ambito dell'aiuto complementare, che è destinato a sopperire alle necessità correnti dei beneficiari, la retroattività è di per se stessa contraria all'istituto;
2. Il versamento retroattivo comporterebbe inoltre rilevanti difficoltà amministrative, in quanto non si tratterebbe di concedere semplicemente un supplemento uniforme, ma di riesaminare ogni singolo caso, in relazione alla nascita e alla cessazione del diritto nel corso del 1964.

Oltre all'aumento delle prestazioni vi proponiamo le seguenti modificazioni della legge vigente:

1. L'introduzione di una norma transitoria che dichiari determinante per la concessione dell'aiuto nel 1965, il reddito conseguito nel 1963 anziché quello del 1964 come prescrive l'art. 8 nella sua attuale dizione. Questa norma transitoria ha lo scopo di evitare, durante il periodo precedente l'introduzione della nuova legge federale, che una parte dei beneficiari sia esclusa, per l'aumento delle rendite AVS e AI, dal diritto all'aiuto nel 1965 per riacquistarlo nel 1966, allorché saranno applicabili i nuovi limiti di reddito più elevati.
2. La riduzione del limite d'età per le donne da 63 a 62 anni, analogamente alla modifica introdotta in sede federale con la sesta revisione dell'AVS, allo scopo di uniformare la cerchia dei beneficiari delle prestazioni cantonali e federali, come richiesto dal decreto federale 8 ottobre 1948 concernente l'aiuto complementare ai vecchi e ai superstiti.

L'abbassamento del limite d'età della donna comporterà un onere di scarsissimo rilievo, che non dovrebbe sollevare alcuna difficoltà di finanziamento.

Per ragioni di tecnica legislativa, le norme transitorie circa l'aumento delle prestazioni e il reddito determinante per il 1965 sono consegnate in un disegno di Decreto legislativo, mentre quelle concernenti la riduzione del limite d'età delle

donne sono contenute in un disegno di legge che modifica l'art. 2 della legge sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962.

Per questi motivi, vi invitiamo a voler dare la vostra adesione ai due annessi disegni legislativi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente norme transitorie sull'aiuto complementare ai vecchi,
ai superstiti e agli invalidi per l'anno 1965

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 12 marzo 1965 n. 1285 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — In deroga all'art. 8 della legge sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962, il reddito determinante ai fini della concessione dell'aiuto per l'anno 1965 è quello conseguito nell'anno 1963.

Art. 2. — Per l'anno 1965 le prestazioni previste all'art. 14 della legge sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962, sono aumentate nella misura del 50 %.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1965.

Disegno di

LEGGE

che modifica l'art. 2 della legge sull'aiuto complementare ai vecchi,
ai superstiti e agli invalidi del 29 novembre 1962

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 12 marzo 1965 n. 1285 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 2 della legge 29 novembre 1962 sull'aiuto complementare ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi è modificato come segue:

lett. a), alle persone sole che hanno compiuto 62 anni, se donne, o 65 anni, se uomini;

lett. c), alle vedove d'età inferiore a 62 anni.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1965.
